PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 1-bis

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia

Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-1-bis-proroga-delle-agevolazioni-tributarie-a-favore-degli-interventi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it